

**IL PRESIDENTE**

**IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 171 del 21 Febbraio 2022

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 28/2019 e ss.mm.ii. - Domanda Prot. n. **CR/2019/26675** del 19/11/2019 presentata dall'impresa individuale **GELATERIA CRISTAL DI TARDIOTA ARMANDO - Revoca del contributo.**

Visto l'articolo 1, comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92;

Visto, inoltre, l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012 e ss.mm. ii., che prevede sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari Delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale"*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6), che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le Ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019, con le quali, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Richiamata, altresì, la propria Ordinanza n. 28 del 31 ottobre 2019, con la quale, a seguito della emanazione della Deliberazione del 21 ottobre 2019, n. 1763, è stato approvato un Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012:

- avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019, così come integrato dalle successive Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019;

- riservato ai 352 soggetti che, in occasione dell'apertura della seconda finestra del sopra citato bando, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste – risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

- che prevede una diversa modulazione percentuale del contributo concedibile in misura pari ad un minimo del 50% fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e incrementato del 10% nel caso in cui sussistano le premialità indicate nel bando medesimo;

Richiamate le disposizioni contenute del suddetto bando e, in particolare, quelle relative agli obiettivi dello stesso, agli interventi ammissibili, alle spese ammissibili, alla dimensione minima dell'investimento ammissibile, ai soggetti che possono presentare domanda di contributo e relativi requisiti soggettivi di ammissibilità, alla localizzazione e ai requisiti degli immobili nei quali posso essere realizzati gli interventi, alle modalità e ai termini

per la presentazione delle domande, alle cause di inammissibilità delle domande a seguito delle istruttorie formali e di merito delle stesse;

Vista la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e della società n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificato con l'Ordinanza n. 3/2019";

Vista la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Modifica della composizione del nucleo di valutazione, nominato con propria Determinazione n. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificato con l'Ordinanza n. 3/2019 e ss.mm.ii.";

Preso atto che:

- il nucleo di valutazione sopra citato ha preso in esame, nella seduta del 05/02/2020, la domanda Prot. n. **CR/2019/26675** del 19/11/2019 presentata dall'impresa individuale **GELATERIA CRISTAL DI TARDIOTA ARMANDO**, **Codice Fiscale TRDRND66T27H223X** e **Partita IVA 01938700356**;

- con Decreto di concessione n. 525 del 27 marzo 2020 è stato concesso un contributo pari ad **€ 112.806,40**;

- con Decreto n. 1797 del 12 ottobre 2020 si è provveduto a rettificare l'Allegato 1 del DCR N. 525/2020 per la sola parte riferita ai dati COR e, pertanto, il COR assegnato all'impresa individuale **GELATERIA CRISTAL DI TARDIOTA ARMANDO** è **1686220**;

- l'art. 49, lett. j) del Bando straordinario approvato con l'Ordinanza n. 28/2019 e ss.mm.ii., disciplina la decadenza, con conseguente revoca del contributo concesso, nel caso in cui *"il beneficiario non ha presentato la domanda di pagamento entro i termini di cui all'articolo 38 del bando, ossia entro i 2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi consecutivi alla data del provvedimento di concessione del relativo contributo"*;

- conseguentemente, in data 03/02/2022, è stata inviata, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la comunicazione di revoca del contributo Prot. n. CR/2022/769, come previsto dall'art. 50 del bando;

- il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è trascorso senza che il richiedente abbia trasmesso proprie memorie e opposizioni al suddetto preavviso di revoca;

Dato atto della decadenza e conseguente revoca del contributo concesso, il Servizio Qualificazione delle Imprese ha provveduto, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi all'impresa individuale **GELATERIA CRISTAL DI TARDIOTA ARMANDO** e, pertanto, il codice di concessione COR 1686220 è stato variato con **COVAR 748497**;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, alla revoca del contributo concesso con il Decreto di concessione n. 525 del 27 marzo 2020;

Visto, infine, il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

## **DECRETA**

1. di **revocare totalmente**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il contributo concesso all'impresa individuale **GELATERIA CRISTAL DI TARDIOTA ARMANDO**, con sede legale nel Comune di Guastalla (RE), in Corso Garibaldi n. 38, Codice Fiscale TRDRND66T27H223X e Partita IVA 01938700356, con il Decreto di concessione n. 525 del 27 marzo 2020, pari a **€ 112.806,40**;

2. di dare atto che la spesa pari a complessivi **€ 112.806,40** risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

3. di dare atto che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, il contributo concesso con il Decreto di concessione n. 525 del 27 marzo 2020, pari a complessivi **€ 112.806,40**, torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. di dare atto che l'impresa individuale **GELATERIA CRISTAL DI TARDIOTA ARMANDO** non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli

interessi legali, in quanto essa non ha presentato alcuna domanda di pagamento per gli interventi coperti da contributo;

5. di notificare il presente provvedimento, attraverso l'applicativo SFINGE2020, all'impresa individuale **GELATERIA CRISTAL DI TARDIOTA ARMANDO**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)